

potenziando le infrastrutture laboratoriali con il loro adeguamento ai nuovi fabbisogni formativi richiesti dalla transizione verde (Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e dalla transizione digitale (Impresa 4.0), incrementando l'offerta formativa e i percorsi professionalizzanti, creando una piattaforma nazionale di tutti gli Istituti e i corsi attivi, che permetta agli studenti di conoscere le offerte di lavoro per coloro che ottengono una qualifica professionale.". D'altronde, la proposta normativa inserisce solo una ulteriore possibile finalità per utilizzare le risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore poiché si limita a chiarire che le risorse, una volta ripartite, possono essere utilizzate anche per eventuali spese di gestione. Il riparto delle risorse del Fondo costituisce comunque un limite di spesa e, pertanto, non si determina un incremento del livello di spesa e gli ITS potranno definire, in base alle loro esigenze, a quale delle finalità previste dare priorità di copertura.

ART. 14 (Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 - Componente 1 "Istruzione e Ricerca" del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi)

L'articolo in esame introduce misure urgenti per l'attuazione delle riforme relative alla riorganizzazione del sistema scolastico, al sistema di orientamento, al sistema di reclutamento dei docenti, nonché agli investimenti "Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico" e "Nuove competenze e nuovi linguaggi" della Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università" del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, il **comma 1** apporta modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, necessarie a seguito della revisione del PNRR e volte a garantire il raggiungimento dei target previsti dal Piano, per quanto attiene alle riforme R. 2.1 e 2.2. della Missione 4 - C1.

Nello specifico, la **lettera a)** integra l'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 59 del 2017, al fine di realizzare il raccordo con l'articolo 4, comma 10, della legge 15 luglio 2022, n. 99. In particolare, si prevede che i diplomi di V livello EQF e di VI livello EQF conseguiti all'esito dei percorsi formativi degli ITS *Academy*, rientrino tra i requisiti di partecipazione al concorso per i soli posti di insegnante tecnico-pratico e, conseguentemente, siano requisito di accesso ai percorsi di formazione iniziale, in virtù del richiamo che il decreto Presidente del Consiglio dei ministri sui percorsi abilitanti opera nei confronti del richiamato articolo 5. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera b)** semplifica l'iter procedurale del decreto previsto dall'articolo 16-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2017, prevedendo che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua, prevedendo per le verifiche intermedie



e finali criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica. Anche tale disposizione riveste natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera c)** inserisce il comma 1-bis all'articolo 18 del d.lgs. n. 59 del 2017 volto a stabilire che, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o più moduli formativi, pari ad almeno il 20 per cento delle ore complessivamente previste nel decreto di cui all'articolo 13, comma 1, quinto periodo, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** dispone l'abrogazione espressa del comma 7, dell'articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, ai sensi del quale è stata bandita con D.D. n. 497 del 2020 la procedura straordinaria finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, in quanto, tale procedura di abilitazione non risulta compatibile con la Riforma del sistema di reclutamento prevista dal PNRR, caratterizzata dall'introduzione di un nuovo modello di formazione iniziale, mediante i percorsi universitari e accademici di cui all'art. 2-bis del medesimo d.lgs. n. 59 del 2017. Conseguentemente, per esigenze di coordinamento, dispone altresì l'abrogazione delle parole "*a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7*" di cui alla lettera d) del comma 9 del predetto decreto-legge n. 126 del 2019.

Con il **comma 3**, si adegua la vigente normativa in tema di requisiti di accesso ai percorsi di specializzazione al sostegno, al sistema introdotto dalla riforma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 59 del 2017, disponendo a tal fine il possesso dei titoli di studio previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 5, non il possesso congiunto dell'abilitazione. In tal modo, si pongono le condizioni per poter rendere più efficaci i corsi di specializzazione, ampliando la platea dei partecipanti alla selezione per l'accesso agli stessi. La disposizione in esame ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4**, in attuazione della riforma del sistema di reclutamento dei docenti - R 2.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, interviene per assicurare il funzionamento degli Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e istituti per non vedenti, prevedendo che l'accesso ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo e del personale docente degli istituti per non vedenti e sordomuti sia consentito a coloro che siano in possesso del titolo di specializzazione conseguito al termine di un corso annuale, e non più biennale, teorico-pratico presso l'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione, presso l'istituto professionale di Stato per sordomuti "A. Magarotto", nonché presso altri istituti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito. La previsione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il **comma 5** è volto a dare piena attuazione alla “Riforma del sistema di orientamento” 1.4 della Missione 4 – Componente 1 – del PNRR. La disposizione nasce dall’esigenza di chiarire la fonte normativa del consiglio di orientamento e fornire alle istituzioni scolastiche un punto di riferimento normativo, rinviando ad un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito l’adozione di un modello unico nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell’E-Portfolio. La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6** è finalizzato a adeguare i contenuti dell’articolo 21 del Dlgs. n. 62 del 2017 alla riforma 1.4 del sistema di orientamento prevista dalla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR e al mutamento di denominazione delle attività di alternanza scuola-lavoro in percorsi trasversali per le competenze e per l’orientamento (PCTO) determinato dalla legge n. 145/2018. La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 7** prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 possa essere autorizzata l’anticipazione delle facoltà assunzionali anche relative alle annualità successive, ai soli fini di poter bandire i concorsi PNRR per assicurare il *target* finale del PNRR di assunzione di 70.000 docenti, fermo restando che le assunzioni potranno avvenire nell’annualità di competenza. Infatti, vista l’impossibilità di determinare a priori la copertura di tutti i posti messi a bando, si rende necessario prevedere un meccanismo flessibile che possa consentire di anticipare le facoltà assunzionali delle annualità successive. Resta fermo che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente anche negli anni successivi.

Con riferimento al raggiungimento del *target* PNRR si specifica che la rimodulazione del PNRR, approvata con CID dell’8 dicembre 2023, ha determinato anche una modifica nel *target* della Riforma del reclutamento dei docenti (M4C1R2.1).

In particolare, il *target* complessivo finale è rimasto invariato (70.000 assunzioni) ma lo stesso è stato suddiviso in 3 diversi obiettivi temporali:

- entro 31 dicembre 2024: 20.000 nuove assunzioni;
- entro il 30 settembre 2025: 20.000 nuove assunzioni;
- entro il 30 giugno 2026: 30.000 nuove assunzioni con accesso al concorso con 60 CFU.

Con riferimento ai concorsi, si riporta di seguito la relativa tempistica:

- 1) dicembre 2023: indizione concorsi per scuola infanzia e primaria e secondaria di primo e secondo grado per circa 44.000 posti (Bando di concorso – DDG 6.12.2023, n. 2576) – con immissione in ruolo a settembre 2024;
- 2) settembre/ottobre 2024: eventuale secondo concorso in base alle facoltà assunzionali disponibili;



3) luglio/agosto 2025: concorso con approvazione e pubblicazione delle graduatorie dei vincitori del concorso entro giugno 2026, anche anticipando a favore del MIM le facoltà assunzionali del 2026 sul concorso del 2025, per garantire il raggiungimento del target finale PNRR

Per quanto attiene ai requisiti di accesso ai concorsi, per i primi 2 concorsi, banditi entro dicembre 2024, possono partecipare anche i candidati con 24 CFU e 3 anni di servizio. Per l'ultimo concorso è necessario garantire l'accesso a coloro che abbiano maturato i 60 CFU.

Si specifica, inoltre, che il decreto di individuazione del fabbisogno per l'anno accademico 2024/2025, necessario per l'avvio dei percorsi abilitanti è in via di adozione. Nel dettaglio, si prevede che l'offerta formativa per detto anno accademico sia pari a oltre 47.000 posti. Ne discende che, vista la probabile indizione del concorso a settembre/ottobre 2024, i percorsi termineranno in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura concorsuale. Con specifico riguardo al target dei 30.000 docenti reclutati, si precisa che al concorso non solo potranno partecipare i docenti che avranno, nel frattempo, conseguito l'abilitazione, ma anche i partecipanti ai percorsi abilitanti previsti nell'anno accademico 2025/2026. Nelle interlocuzioni con la Commissione europea è stato chiarito, infatti, che saranno ricompresi nel target dei 70.000 docenti reclutati con il nuovo sistema tutti i candidati inseriti nella graduatoria concorsuale acquisita entro il termine previsto dal PNRR, vale a dire 30 giugno 2026.

Con riferimento alle modalità di calcolo delle facoltà assunzionali, si riporta il prospetto utilizzato¹⁴:

ANNO SCOLASTICO 2023/2024	
<i>Primo concorso</i>	
• <i>Disponibilità:</i> 44.654 posti vacanti dell'organico a.s.2023/2024	
• <i>Avvio:</i> dicembre 2023	
• <i>Partecipanti:</i> aspiranti con 24 CFU/CFA (completano con 36 CFU/CFA) aspiranti con 36 mesi di precariato (completano con 30 CFU/CFA) aspiranti già abilitati vecchio regime	
• <i>Nomine:</i> a settembre 2024 a tempo determinato (se non già abilitati); a settembre 2025 in ruolo	
• <i>Possibile scenario:</i> è prevedibile che una parte dei posti messi a concorso non venga coperto o che in sede di immissioni in ruolo non venga assegnato. Si potrebbe trattare di almeno 10.000 posti che risultano utili per il secondo concorso	
ANNO SCOLASTICO 2024/2025	
<i>Secondo concorso</i>	
• <i>Disponibilità:</i> 24.694 posti (10.000 non assegnati del primo concorso +25.277 nuove disponibilità dell'a.s. 2024/2025 dovute ai pensionamenti -10.583 nomine da vecchi concorsi e GAE)	



- *Avvio*: ottobre 2024
- *Partecipanti*: aspiranti con 24 CFU/CFA (completano con 36 CFU/CFA)
 - aspiranti con 36 mesi di precariato (completano con 30 CFU/CFA)
 - aspiranti con 30 CFU/CFA (completano con 30 CFU/CFA)
 - aspiranti con 60 CFU/CFA
- *Nomine*: a settembre 2025 a tempo determinato (se non già abilitati); a settembre 2026 in ruolo
- *Possibile scenario*: il concorso potrebbe avere una buona copertura stante l'ampia gamma di partecipanti

Terzo concorso

- *Disponibilità*: 18.538 (27.291 nuove disponibilità dell'a.s. 2025/2026 dovute ai pensionamenti - 8.753 da vecchi concorsi e GAE)
- *Avvio*: luglio/agosto 2025
- *Partecipanti*: aspiranti con 36 mesi di precariato (completano con 30 CFU/CFA)
 - aspiranti con 60 CFU/CFA
- *Nomine*: da settembre 2026 a tempo determinato per la prima categoria; in ruolo per la seconda

¹¹ il dato dei pensionamenti e delle nomine in ruolo residue da effettuare dai vecchi concorsi e dalle GAE è frutto di elaborazioni previsionali del sistema informativo

La disposizione, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8** prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025-2026, è individuato dal Ministero dell'istruzione e del merito - Unità di missione per il PNRR un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale, per svolgere attività di supporto alle istituzioni scolastiche nell'attuazione delle azioni sulla digitalizzazione del PNRR. I relativi oneri sono stimati in euro **110.622** per l'anno 2024, in euro 158.031 per l'anno 2025 ed in euro 94.819,00 per l'anno 2026, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Tali risorse sono iscritte sul capitolo 4007, piano gestionale 1, del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.

La quantificazione degli oneri per supplenze per un numero complessivo di 5 tra docenti e assistenti amministrativi è stata effettuata tenendo conto dei parametri stipendiali dei docenti, considerando i docenti fino al termine delle lezioni e, quindi, per 10 mesi.

Si è proceduto a una stima prudenziale e, pertanto, è stato preso in considerazione l'importo mensile dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, più alto rispetto a quello dell'infanzia e del primo ciclo, nella fascia più bassa che spetta ai supplenti, e più alto rispetto a quello degli assistenti amministrativi, incrementato con gli ultimi adeguamenti



contrattuali che individuano il trattamento economico mensile, da prendere come riferimento, in euro 3.160,62.

In questo modo, per l'anno 2024, trattandosi di 7 mensilità (1° aprile-30 giugno 2024 e 1° settembre-31 dicembre 2024) a tempo pieno in comando risulta $3.160,62 * 5 * 7 = 110.621,70$.

Per l'anno 2025 il calcolo è di $3.160,62 * 5 * 10 = 158.031,00$.

Per l'anno 2026, trattandosi di 6 mensilità fino al 30 giugno 2026, il calcolo è $3.160,62 * 5 * 6 = 94.818,60$ (da arrotondare a 94.819,00).

Il **comma 9** prevede che le risorse per la realizzazione delle scuole di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015 possono essere utilizzate anche per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR». La disposizione contiene espressa clausola di neutralità finanziaria, pertanto all'ulteriore finalità prevista dalla norma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 10** dispone che i risparmi accertati ai sensi dell'articolo 1, comma 558, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono iscritti nel Fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica con uno o più decreti di variazione compensativa adottati dal MEF, previo parere della Conferenza unificata salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico. La disposizione ha natura ordinamentale e non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 11**, alla **lettera a)**, interviene al fine di chiarire le conseguenze della rinuncia all'incarico temporaneo del personale amministrativo di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge n. 145/2023 prevedendo la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere, in caso di rinuncia, alle graduatorie di istituto. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera a)** prevede che per l'anno scolastico 2023/2024 i predetti contratti relativi agli incarichi temporanei sono stipulabili dalle istituzioni scolastiche entro e non oltre il termine ultimo del 31 marzo 2024. La disposizione presenta carattere ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera b)** inserisce i commi da 1-bis a 1-quinquies.

Con il **comma 1-bis**, si prevede che al fine di garantire un adeguato supporto amministrativo alle istituzioni scolastiche e assicurare il tempestivo pagamento delle retribuzioni del personale destinatario degli incarichi temporanei di cui al comma 1, le risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 del PNRR, ivi incluse quelle già trasferite alle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di 40 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio, anche mediante riassegnazione in spesa, dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività



didattiche, sulla base dei dati contrattuali inseriti nell'apposita funzione del sistema informativo del Ministero da parte delle istituzioni scolastiche.

Con il **comma 1-ter** si prevede che, entro il 1° aprile 2024, il Ministero dell'istruzione e del merito effettui un monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024 ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 aprile, i relativi dati finanziari al fine di provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al comma 1-bis, per gli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per la copertura dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche.

Il **comma 1-quater** prevede che, nelle more della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, sono accantonate e rese indisponibili, per l'anno 2025, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo pari alle somme versate all'entrata di cui al comma 1-bis.

Il **comma 1-quinques** prevede che in esito alla rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il 30 novembre 2025, richiede il disaccantonamento delle somme di cui al comma 1-quater per la quota corrispondente alle somme per le quali si è conclusa la rendicontazione da parte delle istituzioni scolastiche.

La predetta lettera c) interviene al fine di garantire il pagamento celere degli incarichi di cui all'articolo 20-bis del D.L. n. 145/2023. Detta previsione, unitamente all'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del D.L. n. 75/2023 consente alle istituzioni scolastiche di ricorrere al supporto tecnico e operativo nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 80 del 2021 in base al quale *“al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (...) le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto”* e della circolare MEF n. 4 del 2022 secondo la quale *“le attività espletabili dal personale in questione che, qualora riferite a specifici progetti finanziati dal PNRR, possono formare oggetto di rendicontazione all'Unione europea” sono rappresentate, altresì, da “altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.”*.

I relativi oneri sono a valere sul PNRR, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti. La disposizione in argomento interviene al fine di provvedere al pagamento di detti incarichi nelle more dell'approvazione della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento PNRR.



La disposizione, pertanto, consente di versare all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite massimo di 40 milioni di euro, le risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 del PNRR, ivi incluse quelle già trasferite alle istituzioni scolastiche, per essere destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio, anche mediante riassegnazione in spesa, dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, sulla base dei dati contrattuali inseriti nell'apposita funzione del sistema informativo del Ministero da parte delle istituzioni scolastiche.

Si prevede, inoltre, che il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il 1° aprile 2024, effettuerà un monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024. Nelle more della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, per l'anno 2025, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è accantonata e resa indisponibile, per un ammontare pari alle predette somme versate all'entrata.

Il comma 12 esplicita le conseguenze della rinuncia all'incarico di cui all'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge n. 75/2023, prevedendo la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 15 (Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali)

L'articolo in esame intende agevolare il processo di riforma dell'istruzione tecnica, avviata con il decreto-legge n. 144/2022 che prevede l'adozione, entro il 31.12.2023, di un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge n.400/1988, previo parere della Conferenza Stato regioni (che costituisce target specifico per il definitivo conseguimento della milestone europea).

Nello specifico, la disposizione in esame specifica meglio alcuni criteri previsti dal citato decreto-legge per l'esercizio del potere regolamentare da parte del Governo, in modo da ridurre l'eccessiva ampiezza di talune previsioni e consentire un'adozione puntuale dei regolamenti, nonché garantire la tempestiva adozione dei provvedimenti attuativi e, quindi, l'implementazione della riforma secondo quanto previsto dal cronoprogramma del PNRR, eliminando l'adozione di alcuni decreti attuativi, previsti dal testo vigente del decreto-legge n. 144/2022.

Le **lettere a) e b)** hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART 16 (Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione)

L'articolo in esame è volto a conferire maggiore organicità ed efficacia all'azione della Scuola di alta formazione dell'istruzione, di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017, come introdotto dall'articolo 44, lettera i) del decreto-legge n. 36 del 2022. A seguito della concreta istituzione della Scuola, l'originaria previsione di spesa si è rivelata non idonea per far fronte a tutti gli adempimenti gestionali e amministrativi propri di un ente autonomo, come definito dal citato art. 16-bis. La presente disposizione intende riportare la Scuola di alta formazione nell'alveo del Ministero dell'istruzione e del merito. In questo modo, non solo si garantisce la razionalizzazione della gestione e delle spese a cui provvederà il Ministero, ma si consente alla Scuola di operare in modo più efficiente.

Il **comma 1, lettera a), nn. 1), 2) 3) 4) 5) e 6)**, interviene sull'articolo 16-bis del Dlgs. n. 59 del 2017 per precisare che la Scuola di alta formazione è istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito e opera alle dirette dipendenze dello stesso e in raccordo con il competente dipartimento. Conseguentemente, vengono eliminati i riferimenti all'autonomia amministrativa e contabile della Scuola e agli organi della stessa. Viene, inoltre, prevista, a supporto della Scuola, una segreteria tecnica, coordinata da un direttore generale, che opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il comma 1, lettera a) n. 7 sostituisce il comma 8 del citato articolo 16-bis con cui si prevede, per garantire il funzionamento della segreteria tecnica a supporto della Scuola, l'incremento della dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito di un dirigente di prima fascia, di un dirigente di seconda fascia e di dodici unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale CCNL Comparto Funzioni Centrali, per il cui reclutamento il Ministero, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, procede utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area III del Ministero medesimo.

La norma determina una razionalizzazione degli oneri previsti, poiché la collocazione della Scuola nell'alveo del Ministero elimina le spese di funzionamento necessarie per la locazione della sede e le relative utenze.

Ai fini della determinazione degli oneri di spesa, si specifica quanto segue.

Come già previsto dal citato articolo 16-bis del Dlgs. n. 59 del 2017 e dalla relazione tecnica a corredo, il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo e conserva il trattamento economico in godimento che, in via prudenziale, è stato quantificato in misura pari allo stipendio di un dirigente di prima fascia del Ministero dell'istruzione e del merito. Se non dipendente pubblico, il Presidente svolgerà l'incarico a titolo gratuito.

Ai membri del Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.



La segreteria tecnica a supporto del comitato d'indirizzo è coordinata da un direttore generale. Come stabilito dal citato articolo 16-bis del Dlgs. n. 59 del 2017 e dalla relazione tecnica a corredo, il Direttore generale resta in carica per tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

Ai dirigenti generali in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, sono corrisposti i seguenti emolumenti:

PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE UNITARIO - importo unitario per 13 mens.

Voce stipendiale	Importo annuo lordo dipendente	Oneri a carico Amm.ne	Totale lordo Stato	Onere unitario adeguato con l'aumento del 5,78% previsto per il CCNL 2022-2024
Stipendio	60.102,87	23.067,48	83.170,35	
Retrib. Posizione fissa	39.803,20	15.276,47	55.079,67	
Retrib. Posizione variabile (media)	64.028,38	24.574,09	88.602,47	
Retrib. Risultato medio	33.474,91	10.946,30	44.421,21	
SUB TOTALE L.S.			271.273,70	286.953,32

Con riguardo al dirigente di II fascia, si riportano di seguito i relativi emolumenti:

DIRIGENTE II FASCIA - importo unitario per 13 mens.

Voce stipendiale	Importo annuo lordo dipendente	Oneri a carico Amm.ne	Totale lordo Stato	Onere unitario adeguato con l'aumento del 5,78% previsto per il CCNL 2022-2024
Stipendio	47.015,77	18.044,65	65.060,42	
Retrib. Posizione fissa	13.345,11	5.121,85	18.466,96	
Retrib. Posizione variabile (media)	16.803,81	6.449,30	23.253,11	
Retrib. Risultato medio	17.884,41	5.848,20	23.732,61	
SUB TOTALE L.S.			130.513,11	138.056,77

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri di personale riferiti al contingente di n. 12 funzionari dell'Area III, F1 si stimano i seguenti importi:

FUNZIONARIO ex A3/F1 UNITARIO- importo unitario per 13 mens.

Voce stipendiale	Importo annuo lordo dipendente	Oneri a carico Amm.ne	Totale lordo Stato	Onere unitario adeguato con l'aumento del 5,78% previsto per il CCNL 2022-2024
Stipendio	25.241,43	9.687,66	34.929,09	
Diff.le art 52 CCNL 2019-2021	219,05	84,07	303,12	



Ind. di amm.ne	4.529,52	1.738,43	6.267,95	
Retrib. produttività media	5.254,71	1.718,29	6.973,00	
SUB TOTALE L.S.			48.473,16	51.274,91

Al totale delle spese di personale vanno aggiunti le spese per il funzionamento, nonché i rimborsi ai membri esterni del Comitato esecutivo e del Comitato scientifico internazionale.

Con riferimento alle SPESE DI FUNZIONAMENTO, si stimano gli oneri di seguito riportati, coerenti con i dati presenti nella relazione tecnica dell'articolo 21 del D.L. n. 75/2023.

SPESE DI FUNZIONAMENTO	
ANNO 2024	A REGIME DALL'ANNO 2025
140.911,68	9.392,88

	2024	2025 A DECORRERE
CARTA	318,52 €	318,52 €
CANCELLERIA	14.236,75 €	136,75 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	14.000,00 €	0,00 €
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	454,70 €	454,70 €
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	818,23 €	818,23 €
NOLEGGIO E LEASING IMPIANTI E MACCHINARI	45,58 €	45,58 €
beni mobili per ufficio	48.545,87 €	0,00 €
NOLEGGIO E LEASING MEZZI DI TRASPORTO	113,68 €	113,68 €
TELEFONIA FISSA	1.227,35 €	1.227,35 €
ENERGIA ELETTRICA	2.568,38 €	2.568,38 €
ACQUA	622,85 €	622,85 €
GAS	1.227,35 €	1.227,35 €
TRASPORTI TRASLOCHI FACCHINAGGIO	29.581,99 €	0,00 €
PULIZIA E LAVANDERIA	12.682,05 €	682,05 €
ALTRI SERVIZI AUSILIARI	13.522,79 €	231,85 €
nettezza urbana	636,47 €	636,47 €
ONERI POSTALI	309,12 €	309,12 €
	140.911,68 €	9.392,88

Pertanto, l'onere complessivo risulta pari a:



Costi	Importo annuo lordo Stato	
Presidente	286.953,32	
Direttore Generale (Dirigente di prima fascia) n.1	286.953,32	
n. 1 Dirigente di seconda fascia	138.056,77	
n. 12 funzionari area III F1	615.298,93	
Rimborsi spese per il Comitato d'indirizzo e scientifico internazionale	80.000,00	
Spese di funzionamento	Per il 2024: 140.911,68	A decorrere dal 2025: 9.392,88
TOTALE PER L'ANNO 2024	1.548.174,02 euro	
TOTALE A DECORRERE DALL'ANNO 2025	1.416.655,22 euro	

Il **comma 1, lettera a), n. 8** modifica la norma di copertura delle spese per la Scuola di alta formazione di cui alla riforma 2.2 del PNRR. In particolare, si specifica che i relativi oneri sono a valere su fondi nazionali, nel rispetto delle regole europee del PNRR, le quali escludono la copertura di spese per il funzionamento con fondi PNRR.

Le spese predette sono quantificate secondo i seguenti importi: 2 milioni di euro per l'anno 2023, 1.553.190 euro per l'anno 2024 e 1.421.671 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

La copertura delle stesse è garantita mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Si precisa poi che, a decorrere dall'anno 2027, le spese predette sono finanziate mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il **comma 1, lettera b)** apporta modifiche di solo coordinamento normativo all'articolo 16-ter del Dlgs. n. 59/2017, al fine di allinearne il testo al nuovo assetto conferito alla Scuola. La disposizione ha, pertanto, natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 1, lettera c)** dispone l'abrogazione dell'Allegato A di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che indica la dotazione organica della Scuola di alta formazione, in conseguenza del nuovo assetto della stessa. La disposizione ha, pertanto, natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il **comma 2**, per garantire la continuità dell'azione amministrativa, conferma tutti gli atti della Scuola già adottati e gli incarichi già conferiti ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 4, 5 e 7, **che si intendono confermati fino alla naturale scadenza**, ovvero quello del Presidente e dei componenti del Comitato di indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Con riferimento al ruolo di coordinatore della segreteria tecnica della Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2017 si prevede il subentro nell'incarico del Direttore generale nominato ai sensi del medesimo articolo 16-bis. Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, la relativa quantificazione rimane inalterata rispetto a quanto già previsto nella relazione tecnica dell'articolo 44, comma 1, lett. i) del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 2022 che ha modificato l'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017, al netto degli adeguamenti contrattuali intercorsi.

Il **comma 3** dispone il necessario aggiornamento del decreto, già adottato, afferente all'organizzazione della Direzione generale della Scuola di alta formazione. La disposizione ha, pertanto, natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 17 (Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR)

L'articolo in esame risponde all'esigenza di semplificare l'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie, intervenendo sulla normativa urbanistico-edilizia, e garantendo snellimenti procedurali ed incentivazioni economiche, al fine di sostenere il raggiungimento del target della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - "Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)" del PNRR.

In particolare, il **comma 1** interviene, con la **lettera a)**, sull'impianto normativo esistente, ovvero la legge 14 novembre 2000, n. 338, apportando modifiche all'articolo 1-bis "Nuovo housing universitario", nell'ottica di rendere l'investimento più attrattivo. Tali novelle dell'articolo 1-bis prevedono:

- 1) la soppressione della specifica quantificazione (660 milioni di euro) delle risorse, previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR, destinate all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore;
- 2) che le risorse del PNRR vincolate alla realizzazione degli alloggi universitari siano assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'art. 1, comma 1, lettera l del codice dei contratti pubblici e agli altri soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 1 della L. 338/2000, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca; la previsione di tali soggetti quali potenziali



assegnatari delle risorse in esame è stata oggetto, in sede di revisione del PNRR, di preventiva condivisione con la Commissione europea, che, nel suo *assessment* alle norme, ha ritenuto che la modifica proposta fosse coerente e in linea con gli obiettivi perseguiti nel Piano;

3) la possibilità di erogare anticipatamente, in un'unica soluzione, ai soggetti gestori degli immobili il contributo relativo ai primi 3 anni di gestione dell'immobile, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa condizionata al rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione;

4) la possibilità di riconoscere un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale di competenza, anche ai proprietari degli immobili. Al riguardo, si rappresenta che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la concessione di tale beneficio avviene nei limiti della copertura individuata dall'articolo 1-bis, comma 12, della legge n.338 del 2000.

Al **comma 1, lettera b)**, si modifica l'articolo 1-ter (regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria) della legge n. 338 del 200, eliminando, al comma 4, il riferimento alle regioni verificata la competenza dei Comuni nella definizione delle modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della struttura residenziale universitaria.

Al **comma 1, lettera c)**, si dispone, inoltre, l'inserimento di un nuovo articolo 1-*quater* recante "Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie" che prevede una serie di deroghe alla normativa principale di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti universitari mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente.

In particolare:

- a) con il comma 1 del nuovo **art. 1-*quater*** si prevede la possibilità di effettuare sempre mutamenti della destinazione d'uso degli immobili da destinare a studentati nell'ambito della riforma M4C1 - 1.7 del PNRR, anche in deroga alle prescrizioni e limitazioni previste dai vigenti strumenti urbanistici;
- b) Il comma 2 prevede, in primo luogo, che gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso degli immobili destinati ad alloggi e residenze per studenti sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Si precisa, poi, che tali interventi, qualora ricadano in aree sottoposte a tutela paesaggistica (e, dunque, disciplinate ai sensi della Parte III del codice dei beni culturali, d.lgs. n. 42/2004), sono realizzabili qualora siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, e sono consentiti previa presentazione di SCIA e segnalazione alla soprintendenza competente. In tali fattispecie, la soprintendenza competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti sopra illustrati, nel termine di 30 giorni



dal ricevimento della segnalazione adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione e di rimozione degli eventuali effetti dannosi generati dalle attività eseguite. Una volta, poi, decorso il termine di 30 giorni previsto per l'adozione dei provvedimenti inibitori e ripristinatori, la soprintendenza competente adotta comunque tali provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora vengano accertate attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può comunque inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del predetto termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- c) il comma 3 dispone che sugli edifici interessati agli interventi permanga un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a 12 anni;
- d) il comma 4, relativamente agli alloggi e residenze per studenti rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, elimina sia il vincolo del reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, sia il vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150;
- e) il comma 5 fa salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso;
- f) il comma 6 introduce un'agevolazione fiscale nei casi in cui, a seguito del mutamento della destinazione d'uso il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili, e delle imposte ipotecarie e catastali. Al riguardo, si evidenzia che, sulla base delle simulazioni effettuate dal Ministero dell'università e della ricerca, l'impatto atteso in termini finanziari dall'introduzione dell'agevolazione è del tutto trascurabile dal momento che il mutamento della destinazione d'uso determinerebbe l'attribuzione della categoria catastale A3 (tra le più basse tra quelle esistenti) in relazione alla quasi totalità delle situazioni prese in considerazione;
- g) il comma 7 prevede la possibilità di usufruire, nell'ambito di interventi di ristrutturazione edilizia, di incrementi di volumetria in misura non superiori al 35 per cento della volumetria legittima o legittimata originaria, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 380/2001; resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera d) del citato all'articolo 3, comma 1 con riferimento agli immobili sottoposti a tutela.



h) il comma 8 prevede che, al fine di assicurare il monitoraggio degli immobili suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, fino al 30 giugno 2026, le università statali comunicano al Ministro dell'università e della ricerca le ipotesi di acquisizione di diritti reali o di godimento su immobili aventi durata ultranovennale.

Al **comma 1, lettera d)**, si introduce, inoltre, un nuovo articolo 2-bis, volto a prevedere che le somme destinate dal Ministero dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività riguardanti alloggi e residenze per studenti universitari non sono soggette ad esecuzione forzata e non sono oggetto di accantonamento.

Il **comma 2** reca modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 che disciplina il "contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa nonché delle regioni e degli enti locali all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR". Con tali modifiche si prevede, in particolare, l'inserimento all'articolo 15, dei commi 2-bis e 2-ter, volti ad accelerare la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a residenze e alloggi universitari ovvero a infrastrutture e laboratori di ricerca. In entrambi i casi si prevede che la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 possa svolgere, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione.

Infine si modifica il comma 4, secondo periodo, del richiamato articolo 15, prevedendo che per la progettazione degli interventi di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori o beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure del PNRR, possono avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici nei limiti delle risorse stanziare a legislazione vigente.

ART. 18 (Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca)

L'articolo in esame introduce semplificazioni procedurali volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4 "Istruzione e ricerca" Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

In particolare, la disposizione di cui al **comma 1** è volta a semplificare l'iter di adozione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 30 novembre 2010, n. 240 e a coordinare la previsione di cui al comma 3 del medesimo articolo con l'entrata in vigore della legge n. 99 del 2022 di adozione della riforma PNRR degli istituti tecnologici superiori. La disposizione riveste carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** si inserisce nell'ottica di semplificare, nel periodo di attuazione del PNRR, le procedure di reclutamento finalizzate all'assunzione del personale presso gli enti pubblici di ricerca, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi contemplati nell'ambito del PNRR. In particolare, il comma 2, lettera b) interviene sull'art.



14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, inserendo il comma 1-bis, finalizzato ad ampliare l'ambito dei soggetti che possono partecipare alle procedure per la copertura dei posti di ricercatore a tempo determinato; l'indicazione di tali soggetti è stata preventivamente concertata con la Commissione europea in sede di riprogrammazione del PNRR ed esplicitamente riportata nella documentazione trasmessa alla Commissione nell'ambito del relativo negoziato. La Commissione nel suo *assessment* alle norme, ha rappresentato che la modifica proposta è in linea con gli obiettivi del PNRR. Dal punto di vista finanziario, la disposizione riveste mero carattere ordinamentale. Il **comma 2, lettera c)** inserisce, poi, all'art. 14 del decreto-legge n. 36 del 2022 il comma 2-bis, con cui si assegnano fondi ai soggetti selezionati nell'ambito delle procedure di cui ai commi 1, 1-bis e 2, per lo svolgimento dei rispettivi progetti di ricerca, conformemente a quanto previsto dall'investimento 1.2 del PNRR e dai relativi avvisi e limitatamente alle risorse disponibili sulla base del medesimo investimento. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **comma 3**, al fine di incentivare ulteriormente meccanismi virtuosi di mobilità e di scambio tra università ed enti pubblici di ricerca e di migliorare i processi di reclutamento, come da ultimo disciplinati tra università ed enti pubblici di ricerca, disciplinato dall'art. 26 del decreto-legge n. 152 del 2021, che ha introdotto una cornice normativa per realizzare la predetta tipologia di mobilità nell'ambito della Missione 4, Componente 2 – Riforma 1.1 *“Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità”*, viene riconosciuto, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inquadramento, il periodo di servizio maturato presso l'università di provenienza a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali. Parimenti, ai professori di prima e di seconda fascia chiamati entro il 31 dicembre 2026 tramite le procedure di cui all'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, viene assicurato, ai fini dell'inquadramento, il periodo di servizio maturato presso l'ente di appartenenza a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali. Le previsioni in discorso, di conseguenza, sono finalizzate a completare il quadro normativo già introdotto dal decreto-legge n. 152 del 2021, per realizzare la mobilità fra università ed enti pubblici di ricerca, nell'ambito della M4C2 – R.1.1 del PNRR. Peraltro, in attuazione del citato articolo 26 del decreto-legge n. 152/2021, è stato adottato il decreto ministeriale n. 367 del 29 aprile 2022, che ha stabilito le *“Modalità attuative in materia di mobilità per chiamata nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca”*.

La disposizione non reca nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, essendo gli oneri relativi alle procedure di chiamata o di assunzione integralmente a carico dei bilanci degli EPR (primo periodo) e delle università (secondo periodo) interessati. Si fa presente, inoltre, che il passaggio dall'università a un ente pubblico di ricerca, che verrebbe a configurarsi, di fatto, come una nuova assunzione di una nuova unità di personale, non determinerebbe alcun aggravio a carico del bilancio dello Stato, andando ad impattare sulle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del piano triennale approvato dal Ministero dell'università e della ricerca e rientrando nel budget destinato alle spese per l'assunzione di personale.



Oltretutto, si rappresenta che tali chiamate o assunzioni intervengono ad esito di procedure valutative, all'interno delle quali gli stessi soggetti sono chiamati a valutare la rispondenza alle proprie esigenze di didattica, ricerca o terza missione, anche alla luce delle risorse disponibili.

ART. 19 (Disposizioni per l'attuazione della Misura 5 - Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di sport e inclusione sociale)

Il presente articolo reca disposizioni per l'attuazione della misura M5C2, investimento 3.1. del PNRR in materia di "Sport e Inclusione Sociale l'inclusione e l'integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi" che ha l'obiettivo di incrementare che favoriscano il recupero di aree urbane.

La disposizione contenuta nel **comma 1** prevede che il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, possa autorizzare i soggetti attuatori degli interventi in materia di impiantistica sportiva relativi alla predetta misura del PNRR, ad utilizzare i ribassi d'asta realizzati nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati, per far fronte non solo alle varianti progettuali di cui sorga la necessità in corso d'opera, ma anche all'incremento dei prezzi. Per gli interventi che abbiano avuto accesso alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili si applica la disciplina di cui all'articolo 26, comma 7-bis, lett. e), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 nonché dall'articolo 1, comma 377, lettera g), della legge 29 dicembre 2022 n. 197. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 2** prevede, che il Dipartimento per lo Sport sia autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla citata misura del PNRR, disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche, ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali, anche ad uso scolastico, nei Comuni delle isole minori marine, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 20 (Modifiche al codice dell'amministrazione digitale)

Il presente articolo apporta modifiche al vigente codice dell'Amministrazione digitale.

Con la **lettera a) del comma 1**, si inserisce il comma 1-septies all'art. 17 del CAD, al fine di prevedere che le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato per le funzioni digitali possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto delle società in house. **La disposizione contiene** espressa clausola di neutralità finanziaria.

